



Regione Siciliana  
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA  
L'ASSESSORE

**VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;

**VISTA** la legge regionale 29 dicembre 1962, n.28;

**VISTA** la legge regionale 8 luglio 1977, n.47, recante “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana” e s.m.i;

**VISTA** la legge regionale 10 aprile 1978, n.2;

**VISTO** il D.P. Reg. n.12 del 14 giugno 2016 concernente “Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. 7 maggio 2015, n.9 “Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n.6 e s.m.i.;

**VISTA** la legge regionale dell'8 maggio 2018, n. 8 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2018 – Legge di Stabilità Regionale”;

**VISTO** il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.04.2016 relativo alla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati che abroga la direttiva 95/46/CE”;

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n.203 del 28/05/2018 in tema di “Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - Nomina del Responsabile per la protezione dei dati” con cui, in accoglimento della proposta formulata dall'Assessore regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica con nota n.57007 del 18.05.2018, si è ritenuto di individuare nell'ambito dell'Ufficio per l'attività di coordinamento dei sistemi informativi e l'attività informatica della Regione e delle Pubbliche Amministrazioni regionali il dirigente da nominare per le funzioni di “Responsabile della protezione dei dati”;

**VISTO** il D.P. n. 569 del 12/06/2018, con il quale l'ing. Sebastiano Lio, è stato nominato “Responsabile della protezione dei dati” per la Regione Siciliana;

**VISTO** il Regolamento UE/2016/679 ed in particolare l'art. 27 recante “Rappresentanti di titolari del trattamento o dei responsabili del trattamento non stabiliti nell'Unione”;

**VISTO** il Regolamento UE/2016/679 ed in particolare l'art. 28 commi 2 e 4 recante “Responsabile del Trattamento”;

**VISTO** il D.lgs del [10 agosto 2018, n. 101](#) recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione

di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)” pubblicato nella G.U. n. 205 del 04/09/2018.

**RITENUTO** di dover individuare, quale Responsabile del Trattamento, per l'Ufficio di diretta collaborazione di questo Assessorato, il Capo di Gabinetto Ing. Mario Parlavecchio con la facoltà di questi di designare quali sub-Responsabili del Trattamento, i Dirigenti e/o Funzionari Direttivi dello stesso ufficio;

Per le motivazioni indicate in premessa

## **DECRETA**

### **Art. 1 – Nomina**

1) Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, nell'ambito e per conto dell'Assessorato Regionale dell'Economia, quale Responsabile del trattamento, viene designato, quale Responsabile del Trattamento dei dati, dell'Ufficio di diretta collaborazione dell'Assessore il Capo di gabinetto Ing. Mario Parlavecchio;

2) Il Responsabile effettua il trattamento dei seguenti dati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati:

<b>Tipologia di Dati</b>	<b>Finalità del Trattamento</b>	<b>Categoria di Interessati</b>
Gestione del Personale	Amministrazione del Personale	Dipendenti
Stipula contratto a tempo determinato	Esecuzione del contratto con i soggetti interessati	Dipendenti
Incarichi consulenti	Esecuzione incarico	Professionisti
Gestione posta	Registrazione degli atti con il programma di protocollo informatico IRIDE – riscontro dell'Ufficio	Utenti esterni ed interni
Nomine/designazioni	Esecuzione	Soggetti interni ed esterni

3) La nomina di Responsabile del trattamento ha validità fino alla revoca da parte del titolare.

### **Art. 2 - Obblighi**

1. Il Responsabile del trattamento non ricorre a un altro Responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del Titolare del trattamento.

2. Il Responsabile del trattamento ha l'obbligo, nell'ambito del proprio settore di competenza, di procedere alla nomina degli incaricati del trattamento dei dati personali, mediante apposito atto di designazione. Per incaricato deve intendersi qualsiasi unità di personale interna all'Amministrazione autorizzata al trattamento dei dati sotto l'autorità diretta del sub-responsabile del trattamento.

3. Il Responsabile del trattamento, nell'ambito del proprio settore di competenza, ha l'obbligo di mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento dei dati personali per conto del titolare è effettuato conformemente al Reg. UE 2016/679. Dette misure devono essere riesaminate e aggiornate, qualora necessario, in modo tale da garantire la tutela dei diritti dell'interessato.

4. Il Responsabile del trattamento è tenuto ad informare il Titolare, senza ingiustificato ritardo dopo esserne venuto a conoscenza, di ogni violazione della sicurezza dei dati personali trattati per conto del Titolare.

5. Il Responsabile del trattamento ha l'obbligo di segretezza relativamente a tutte le informazioni sui dati personali di cui è venuto a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni.

### **Art. 3 – Oneri e Responsabilità**

1. Il Responsabile del trattamento ha l'onere di svolgere compiti di direzione, coordinamento, controllo sui soggetti incaricati, inclusa la formazione e l'informazione sul corretto trattamento dei dati personali.

2. Il Responsabile del trattamento ha l'onere predisporre ed aggiornare sistematicamente il registro delle attività di trattamento dei dati personali trattati per conto del Titolare;

3. Il Responsabile del trattamento ha l'onere di cooperare, su richiesta, assieme al Titolare, con l'Autorità di controllo nell'esecuzione dei suoi compiti.

4. Il Responsabile del trattamento ha l'onere di provvedere alla protezione dei dati fin dalla progettazione, adottando misure, strumenti e dispositivi sin dall'inizio progettati nell'ottica di protezione dati e garantendone la sicurezza durante tutto il ciclo di vita, e per impostazione predefinita, trattando i dati personali nella misura necessaria e sufficiente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario a tali fini.

5. Il Responsabile del trattamento ha l'onere di gestire il consenso degli interessati al trattamento dei propri dati personali.

6. Il Responsabile del trattamento ha l'onere di informare in maniera trasparente gli interessati sulle modalità di gestione e di protezione dei relativi dati personali trattati.

7. Il Responsabile del trattamento ha l'onere di gestire le richieste degli interessati sui propri dati personali trattati per conto del Titolare.

8. Il Responsabile del trattamento ha l'onere di fornire al Titolare informazioni funzionali alla sintesi dell'analisi del rischio sui dati personali trattati.

9. Il Responsabile del trattamento ha l'onere di fornire al Titolare informazioni funzionali alla valutazione d'impatto dell'eventuale uso di nuove tecnologie sulla sicurezza dei dati personali trattati.

10. Il Responsabile del trattamento ha l'onere di collaborare con il Titolare ed il responsabile della sicurezza dei dati personali nell'attuazione delle ispezioni interne all'Amministrazione volte alla verifica dell'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate a garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento sia effettuato conformemente al Regolamento UE 2016/679.

11. Il Responsabile del trattamento ha l'onere di attuare le procedure predisposte dal Titolare per la gestione delle violazioni dei dati personali.

#### **Art. 4**

Qualora un Responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile del trattamento conserva nei confronti del Titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi del Responsabile, tenendo presente quanto disposto dall'art. 83, comma 3, del Regolamento UE/2016/679 che prevede che il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento è esonerato dalla responsabilità, a norma del comma 2 del medesimo articolo, se dimostra che l'evento dannoso non gli è imputabile in alcun modo.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi della legge regionale n.21/2014 e s.m.i..

Palermo, lì 13 gennaio 2021

L'ASSESSORE  
Prof. Avv. Gaetano Armao

VISTO :  
SI PUBBLICHI